

COMUNE DI CONTRADA

(Provincia di Avellino)

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 4 aprile 2001

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 4 agosto 2004

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5 agosto 2008

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14 ottobre 2008

INDICE

PARTE I – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLI I – DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

ART. 1 – Definizione	p. 11
ART. 2 – Funzioni	p. 11
ART. 3 – I principi	p. 11
ART. 4 – Il territorio	p. 12
ART. 5 – La sede	p. 12
ART. 6 – Stemma e gonfalone	p. 12
ART. 7 – Pari opportunità	p. 13
ART. 8 – Interventi a favore delle categorie disagiate	p. 13
ART. 9 – Collaborazione fra comuni e provincia	p. 13

TITOLO II – ORGANI

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10 – Organi di governo	p. 17
ART. 11 – Composizione del consiglio	p. 17
ART. 12 – Consiglio comunale	p. 17
ART. 13 – Dimissioni dalla carica di consigliere	p. 17
ART. 14 – Presidenza del consiglio comunale	p. 18
ART. 14-bis	p. 18
ART. 15 – Convocazione della prima seduta del consiglio	p. 19

ART. 16 – Adempimenti della prima seduta	p. 19
ART. 17 – Attribuzioni del consiglio	p. 19
ART. 18 – Adunanza del consiglio. Numero legale dei consiglieri	p. 21
ART. 19 – Adunanza del consiglio in seconda convocazione	p. 21
ART. 20 – Gruppi consiliari	p. 21
ART. 21 – Sedute del consiglio	p. 22
ART. 22 – Diritti dei consiglieri	p. 22
ART. 23 – Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche	p. 22
ART. 24 – Partecipazione del consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla verifica delle linee programmatiche	p. 23
ART. 25 – Modalità di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo	p. 23
ART. 26 – Decadenza dalla carica di consigliere per mancata partecipazione alle sedute	p. 24
ART. 27 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni	p. 24
ART. 28 – Commissioni consiliari di garanzia e di controllo	p. 25
ART. 29 – Commissioni d’indagine	p. 26
ART. 30 – Surrogazione e supplenze dei consiglieri comunali	p. 26
ART. 31 – Elezione del sindaco – Nomina della giunta	p. 27

LA GIUNTA COMUNALE

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

ART. 32 – Composizione della giunta	p. 29
ART. 33 – Competenze della giunta	p. 29
ART. 34 – Validità delle deliberazioni della giunta	p. 29
ART. 35 – Cause di cessazione dalla carica di assessore	p. 30
ART. 36 – Decadenza della Giunta	p. 30
ART. 37 – Pareri dei responsabili dei servizi	p. 30

IL SINDACO

CAPO III – IL SINDACO

ART. 38 – Competenze del sindaco	p. 32
ART. 39 – Durata del mandato del sindaco e del consiglio	p. 33
ART. 40 – Mozione di sfiducia	p. 33
ART. 41 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco	p. 33
ART. 42 – Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale	p. 34
ART. 43 – Rappresentanza legale del comune	p. 35

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I – UFFICI E PERSONALE

ART. 44 – Disciplina applicabile agli uffici ed al personale del comune	p. 37
ART. 45 – Fonti	p. 37

CAPO II – SEGRETARIO COMUNALE

ART. 46 – Ruolo e funzioni	p. 39
ART. 47 – Nomina	p. 39

ART. 48 – Revoca p. 40

CAPO III – DIRIGENZA ED INCARICHI

ART. 49 – Funzioni e responsabilità p. 41

ART. 50 – Direttore generale p. 42

ART. 51 – Attribuzioni di funzioni dirigenziali p. 42

ART. 52 – Incarichi a contratto p. 42

TITOLO IV – SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

ART. 53 – Servizi pubblici locali p. 45

ART. 54 – Forme di gestione p. 45

ART. 55 – Aziende speciali ed istituzioni p. 45

ART. 56 – Trasformazione delle aziende speciali in società
per azioni p. 46

ART. 57 – Società per azioni con partecipazione minoritaria
di enti locali p. 47

LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 58 – Consorzi e Convenzioni p. 49

ART. 59 – Accordi di programma p. 49

ART. 60 – Strutture e Servizi p. 49

TITOLI V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61 – Principi generali p. 52

ART. 62 – Consultazioni p. 52

ART. 63 – Minoranze – Partecipazione cittadini dell’U.E. p. 52

ART. 64 – Associazionismo	p. 53
ART. 65 – Azione popolare delle associazioni di protezione ambientale	p. 53
ART. 66 – Associazioni ed organismi di partecipazione. Rapporti con il Comune	p. 53
ART. 67 – Diritto di accesso e di informazione	p. 54
ART. 68 – Istanze, Petizioni, Proposte	p. 54
ART. 69 – Partecipazione al procedimento amministrativo	p. 55
ART. 70 – Il Difensore Civico. Nomina e requisiti	p. 55
ART. 71 – Referendum consultivo	p. 56

TITOLI VI – FINANZA E CONTABILITA’

ART. 72 – Ordinamento	p. 59
ART. 73 – Attività finanziaria del Comune	p. 59
ART. 74 – Amministrazione dei beni comunali	p. 59
ART. 75 – Bilancio comunale	p. 60
ART. 76 – Rendiconto della gestione	p. 60
ART. 77 – Attività contrattuale	p. 60
ART. 78 – Organo di revisione economico-finanziario	p. 61
ART. 79 – Conoscenza dei contenuti del bilancio	p. 61
ART. 80 – Tesoreria	p. 62
ART. 81 – Controllo economico della gestione	p. 62

TITOLO VII – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 82 – Statuto	p. 65
-------------------	-------

ART. 83 – Regolamenti	p. 65
ART. 84 – Ordinanze	p. 65
ART. 85 – Fonti di interpretazione e di applicazione	p. 66
ART. 86 – Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali	p. 66
ART. 87 – Delega di funzioni alla comunità montana	p. 66
ART. 88 – Pareri obbligatori	p. 67

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 89 – Norme transitorie	p. 69
ART. 90 – Adeguamento a leggi sopravvenute	p. 69
ART. 91 – Norme finali	p. 69

PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLI I

DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

ART. 1 Definizione

Il Comune di Contrada è Ente autonomo territoriale di Governo e di Amministrazione, che rappresenta la comunità nel suo complesso, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. E' dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2 Funzioni

Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità sono individuate dalla legge.

Possono essere proprie e delegate ed attengono alla rappresentanza, alla cura, alla crescita sociale della Comunità operante nel territorio comunale, allo sviluppo del territorio e delle attività economiche, produttive, insediative.

L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.

Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato o della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito della identificazione dell'interesse comunale.

Le funzioni attribuite e delegate possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie.

ART. 3 I principi

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia e concorre, per quanto possibile, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

L'attività del Comune dovrà comunque essere compatibile con:

1. collocazione geografica e culturale nel comprensorio Contrada-Forino;
2. piano di sviluppo economico ipotizzato sulla scorta di una analisi del territorio e delle sue caratteristiche;
3. tutele e salvaguardia ambientale ad oltranza, con previsione di una valutazione di impatto ambientale per tutte le opere pubbliche e per quelle private soggette ad essere assentite dalla Pubblica Amministrazione;

4. piano di sviluppo urbanistico integrato, a condizione di reciprocità, con quello dei comuni limitrofi contenente il rifiuto esplicito del ruolo di borgo satellite o di paese dormitorio nonché la volontà inequivocabile di rivitalizzare e riqualificare i centri storici;
5. rapporto privilegiato con i Comuni contermini e con i Comuni del bacino della Comunità Montana Serinese-Solofrana, nella prospettiva della creazione, sviluppo e gestione comune dei servizi e del territorio;
6. affermazione dei valori della democrazia attraverso la piena attuazione degli istituti di partecipazione dei cittadini e delle Associazioni alla gestione della cosa pubblica;
7. promozione di tutti gli istituti atti a garantire la trasparenza e la imparzialità della P.A.;
8. definizione di un sistema organizzativo della struttura comunale capace di garantire la piena dignità degli operatori, la snellezza ed economicità delle procedure nonché la possibilità di individuare concretamente le eventuali responsabilità, anche per danno, degli amministratori e dei dipendenti;
9. promozione e valorizzazione delle libere associazioni che perseguono finalità socialmente meritevoli.

ART. 4 Il territorio

Il territorio del Comune di Contrada ha una estensione di 1031 Ha ed è costituito dai terreni individuati dalle mappe catastali suddivise in 12 fogli e confinanti:

a Nord – Avellino a Est – Aiello del Sabato a SUD-EST – Comune di Solofra a SUD – Montoro Superiore e Montoro Inferiore a OVEST – Comune di Forino a NORD-OVEST – Comune di Monteforte Irpino.

ART. 5 La sede

Il Comune di Contrada ha sede provvisori in via Luigi Bruno.

ART. 6 Stemma e gonfalone

Lo stemma del Comune rappresenta un braccio in armatura bronzea stringente in pugno una rosa ed un bocciolo di color rosso su campo azzurro sovrastato da corona baronale. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

ART. 7
Pari opportunità

1. Il comune promuove azioni che favoriscono il riequilibrio della rappresentanza femminile nei vari organi di governo, nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Eventuali deroghe vanno adeguatamente motivate al consiglio comunale.
2. Il comune si impegna, comunque, a riservare alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni consiliari a qualsiasi titolo istituite, nonché delle commissioni di concorso, fermo restando il rispetto per i principi stabiliti dalle leggi disciplinanti le singole materie.
3. Il comune adotta tutte le misure idonee alla attuazione delle direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità.

ART. 8
Interventi a favore delle categorie disagiate

1. Il comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti e l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi a favore dei portatori di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio del comune, il Sindaco provvede ad istituire e a nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte, quali membri di diritto, i responsabili degli uffici e dei servizi interessati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi di cui sopra, nel rispetto delle reciproche competenze, provvedono a tenere i rapporti che le persone portatrici di handicap e con i loro familiari.

ART. 9
Collaborazione fra comuni e provincia

1. Il comune attua le disposizioni delle leggi regionali che disciplinano le forme di collaborazione e di cooperazione fra comuni e Province al fine di realizzare un efficiente, coordinato ed omogeneo sistema delle autonomie

locali per favorire lo sviluppo economico, culturale, civile e sociale della propria comunità.

2. Il comune, mediante le forme di collaborazione e di cooperazione di cui al comma precedente, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

TITOLI II

ORGANI

ORGANI DI GOVERNO
DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

ART. 11

Composizione del consiglio

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da 12 membri.

ART. 12

Consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
3. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione dei decreti di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 13

Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo.
3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 14

Presidenza del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri componenti, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri.
2. Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.
3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei voti.
4. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. In caso di parità entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età. Risulta eletto il consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
6. E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio ad altra data.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.
8. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

ART. 14-bis

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a. rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e i capigruppo, questi ultimi anche informalmente (telefonicamente, via fax, ecc.);
 - c. presiede le sedute del Consiglio e ne dirige i lavori;
 - d. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e. sottoscrive i verbali delle sedute insieme al Segretario Comunale;

- f. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- g. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- i. è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta;
- j. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

ART. 15

Convocazione della prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del consiglio è convocata dal sindaco neoeletto.
3. E' presieduta inizialmente dal Consigliere Anziano, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere che nella graduatoria occupa il posto immediatamente successivo.
4. Dopo la convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
5. Il Presidente e il Vicepresidente entrano immediatamente in carica.

ART. 16

Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del decreto legislativo prima citato.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta successivamente all'adempimento di cui al precedente 1° comma provvede alla elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente e, dopo il giuramento del sindaco (di osservare lealmente la Costituzione Italiana) e la comunicazione da parte dello stesso dei componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco.

ART. 17

Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c. convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionali o sottoposti a vigilanza;
 - h. contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - k. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo

quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 18

Adunanza del consiglio Numero legale dei consiglieri

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento prevede che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Per la validità delle adunanze del consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare, a tal fine, il sindaco.
3. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare, a tal fine, il sindaco.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedono una diversa maggioranza.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
6. Per gli atti di nomina è sufficiente, salva diversa disposizione di legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

ART. 19

Adunanza del consiglio in seconda convocazione

1. Nel caso che la prima adunanza del consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri per la stessa necessaria, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, già previsto nell'avviso di convocazione, dandone avviso ai consiglieri assenti alla prima seduta.

ART. 20

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle norme della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

ART. 21

Sedute del consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sedute ordinarie e in sedute straordinarie.
2. Le sedute ordinarie si svolgono:
 - a. entro il trenta giugno per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b. entro il trenta settembre per la verifica degli equilibri di bilancio;
 - c. entro il trentuno dicembre per l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale.
3. Le sedute straordinarie possono avere luogo in qualsiasi periodo.

ART. 22

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
3. Il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

ART. 23

Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche

1. Il sindaco sentita la giunta, entro sessanta giorni dalla data della prima adunanza successiva alla proclamazione degli eletti, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Dieci giorni prima della data stabilita per la presentazione al consiglio, il sindaco deposita il documento programmatico presso l'edificio di segreteria

dandone comunicazione ai consiglieri affinché gli stessi possono prenderne conoscenza.

3. Le linee programmatiche di cui al comma precedente devono essere approvate dal consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 24

Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica delle linee programmatiche

1. Ciascun consigliere partecipa alle definizioni delle linee programmatiche di cui all'articolo ventitre del presente statuto mediante presentazione di proposte ed integrazioni scritte sotto la forma di emendamenti che saranno sottoposti all'approvazione del consiglio.
2. I consiglieri, nel corso della consiliatura, possono proporre adeguamenti delle linee programmatiche per sopravvenute nuove esigenze o priorità con le modalità di cui al comma precedente. L'adeguamento delle linee programmatiche può avvenire non prima che siano trascorsi sei mesi dalla seduta di cui all'articolo ventitre del presente statuto.
3. Il consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta in sede di verifica degli equilibri di bilancio, avvalendosi della risultanza delle verifiche periodiche effettuate dalla commissione di garanzia e controllo di cui all'articolo ventotto del presente statuto.
4. Il sindaco, per quanto riguarda la verifica, presenta al consiglio una relazione sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 25

Modalità di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le istanze di sindacato ispettivo devono essere indirizzate al Sindaco e presentate direttamente al protocollo del comune ovvero a mezzo del servizio postale mediante raccomandata. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere rese anche all'inizio di ogni seduta consiliare, sempre in forma scritta.
2. Le risposte alle interrogazioni devono essere fornite dal sindaco o dall'assessore da esso delegato nella prima seduta consiliare successiva alla data di acquisizione delle stesse al protocollo del comune ove la seduta si tenga entro trenta giorni. In caso contrario sarà comunque data risposta scritta da parte del sindaco o dall'assessore delegato entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Per quanto riguarda le istanze di sindacato ispettivo, le risposte devono essere fornite dal sindaco o dall'assessore competente, in forma scritta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del comune.

ART. 26

Decadenza dalla carica di consigliere per mancata partecipazione alle sedute

1. Il consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificazione decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal consiglio a maggioranza assoluta.
2. Verificandosi le condizioni di cui al primo comma, il presidente del consiglio, è tenuto ad informare il consiglio nella prima seduta successiva a quella nella quale le assenze ingiustificate hanno raggiunto il limite stabilito, inserendo l'argomento all'ordine del giorno della riunione.
3. Il consiglio avvia la procedura per la dichiarazione di decadenza del consigliere, delegando, il Presidente del Consiglio ad effettuare formale contestazione all'interessato mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.
4. Il consigliere entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione può formulare osservazione e/o giustificazione in forma scritta al Presidente del Consiglio.
5. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio, esaminate le eventuali osservazioni o giustificazioni, presentate dall'interessato, delibera definitivamente.
6. La deliberazione adottata dal consiglio deve essere notificata al consigliere interessato entro cinque giorni dalla data di adozione.

ART. 27

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune, e rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali e si prefigge di operare i merito ad un determinato fatto od intervento.

Le interrogazioni possono avere carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco o ad un assessore delegato circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal sindaco o dall'assessore delegato, il consigliere richiedente dichiara se è soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo deliberante e sulla quale il consiglio si pronuncerà col voto.
4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 28

Commissioni consiliari di garanzia e di controllo

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia o di controllo alle quali è attribuito il compito di effettuare quanto di seguito indicato:
 - a. Verifica periodica quadrimestrale dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli assessori delle linee programmatiche generali;
 - b. Verifica dell'adeguamento dello statuto comunale alle sopravvenute modifiche legislative e del progressivo livello di attuazione delle disposizioni statutarie.
2. I poteri, la composizione, l'elezione ed il funzionamento delle commissioni di cui al primo comma sono disciplinate dal regolamento consiliare in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la presenza della maggioranza e delle minoranze in rapporto ai consiglieri dai quali sono costituite e, comunque, assicurando la presenza, in esse, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
3. La presidenza delle commissioni di cui al primo comma deve essere affidata alle opposizioni. Il presidente delle predette commissioni è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di opposizione e il voto può essere attribuito solo ai consiglieri appartenenti ai predetti gruppi. E' eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il consigliere più anziano di età.

ART. 29
Commissioni d'indagine

1. Il consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un quinto dei componenti, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le commissioni sono composte da non più di cinque consiglieri, eletti nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la presenza di ogni gruppo.
3. La commissione elegge nel suo seno il presidente e il segretario.
4. La commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro connesso del quale l'ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire. Può sentire il Direttore Generale, ove nominato, il Segretario Comunale e i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti comunali. La Commissione si riunisce per determinazione del presidente che procede alla convocazione in via formale. Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori della commissione di indagine si concludono con la presentazione al consiglio, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita relazione. I commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Le relazioni devono essere depositate presso la segreteria dell'ente e messe a disposizione dei consiglieri. Esse sono sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti in apposita seduta da tenersi nel termine perentorio di venti giorni dall'avvenuto deposito.
5. La commissione riferisce al consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Presidente del Consiglio apposita convocazione dello stesso.
6. Il regolamento stabilisce le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni d'indagine.

ART. 30
Surrogazione e supplenze dei consiglieri comunali

1. Nel consiglio comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consiglieri al candidato della stessa lista che ha riportato,

dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

ART. 31

Elezione del sindaco – Nomina della giunta

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

LA GIUNTA COMUNALE

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 32

Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero pari di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, compreso il vicesindaco.
2. Il sindaco determina i componenti della giunta nel rispetto del suddetto limite, assicurando la presenza di entrambi i sessi. Si prescinde da tale norma nel caso in cui tra gli eletti della lista di maggioranza non siano presenti entrambi i sessi o per dichiarazione di indisponibilità all'accettazione della carica.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
4. Al vicesindaco, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

ART. 33

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

ART. 34

Validità delle deliberazioni della giunta

1. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 35

Cause di cessazione dalla carica di assessore

1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca o decadenza.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione che deve avvenire entro venti giorni dalla presentazione delle stesse.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
4. I casi di decadenza sono previsti dalla legge.
5. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

ART. 36

Decadenza della Giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

ART. 37

Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili degli uffici e dei servizi o gli stessi risultino assenti per qualsiasi motivo i pareri sono resi dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

IL SINDACO

CAPO III

IL SINDACO

ART. 38

Competenze del sindaco

1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esso esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale, interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
11. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

ART. 39

Durata del mandato del sindaco e del consiglio

1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 40

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 41

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alla predetta elezione, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

ART. 42

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati di cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 43

Rappresentanza legale del comune

1. Il sindaco ha la rappresentanza del comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'ente e la proposizione delle liti.

TITOLI III

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

ART. 44

Disciplina applicabile agli uffici ed al personale del comune

1. All'ordinamento degli uffici e del personale del comune, ivi compresi i dirigenti, i responsabili dei settori e dei servizi ed il segretario comunale, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 45

Fonti

1. Il comune disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare del comune si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
 - a. responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
 - b. organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
 - c. principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - d. provvedimenti di selezione, per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
 - e. ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
 - f. garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
 - g. disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di

reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Il comune, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa, concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 46

Ruolo e funzioni

1. Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Il segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - esprime il parere di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili degli uffici e dei servizi o gli stessi risultino assenti per qualsiasi motivo;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
 - esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 47

Nomina

1. Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo-segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

ART. 48
Revoca

1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

CAPO III

DIRIGENZA ED INCARICHI

ART. 49

Funzioni e responsabilità

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti. I poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai responsabili dei settori o dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge, o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai regolamenti dell'ente:
 - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
- 4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
- 5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
- 6. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 secondo le modalità previste dall'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 50

Direttore generale

- 1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
- 2. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 1 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario.

ART. 51

Attribuzioni di funzioni dirigenziali

- 1. Qualora il comune risulti privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 decreto legislativo n. 267/2000, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili dei settori o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

ART. 52

Incarichi a contratto

- 1. La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,

- eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, e comunque per almeno una unità.
 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
 4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
 5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

TITOLI IV

SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

ART. 53
Servizi pubblici locali

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

ART. 54
Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni, o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;ù
 - b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;ù
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
 - f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 55
Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda, speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina il consiglio di amministrazione composto da cinque componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il Presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio di amministrazione delle istituzioni è convocato dal Presidente, mediante avviso scritto da notificarsi a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data stabilita per le riunioni. Per la validità delle riunioni devono essere presenti tre componenti. Si delibera a maggioranza assoluta. I processi verbali sono redatti dal direttore e firmati dal Presidente e dallo stesso. Le deliberazioni devono essere pubblicate all'Albo Pretorio del Comune.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
6. Il comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il revisore dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
 - a. il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b. i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c. il conto consuntivo;
 - d. il bilancio di esercizio.

ART. 56

Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

1. Il comune può, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in società per azioni, di cui può restare azionista unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società

medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994 n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da impostazioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

ART. 57

Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Il comune può per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a

disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure, di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito, regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale, partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuantici in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 58

Consorzi e Convenzioni

1. Il Comune, ove possibile, economico, conveniente, al fine di migliorarne la efficienza e la qualità, gestisce in forma associata con gli altri enti locali, uno o più servizi, a mezzo di consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. In particolare il Comune manifesta sin d'ora la propria disponibilità a gestire, ove possibile, in forma associata i seguenti servizi:
 - a. raccolta e smaltimento, in forma differenziata, dei rifiuti;
 - b. strutture sportive, ricreative e culturali;
 - c. assistenza scolastica (mensa, trasporto alunni, ecc.);
 - d. assistenza agli anziani;
 - e. prevenzione, tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo.
3. Il Comune incentiva e promuove anche attraverso campagne di sensibilizzazione lo strumento consortile.
4. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, come ad esempio in tema di urbanistica, il Comune si propone di stipulare con altri enti locali apposite convenzioni così come previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 267/00.

ART. 59

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, e comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, quando l'ente che rappresenta ha competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma. Nell'ipotesi che la competenza primaria appartenga ad altro ente richiede la conclusione di un accordo di programma, con le modalità di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/00.

ART. 60

Strutture e Servizi

1. L'accesso alle strutture e ai servizi del Comune, modalità di gestione e di funzionamento sono disciplinate da uno specifico regolamento.
2. Le strutture sportive ricreative e culturali del Comune potranno essere affidate in gestione ad associazioni, enti, società e persone fisiche, nel rispetto delle procedure concorsuali previste dalla legge.
3. L'accesso alle strutture e/o ai servizi del Comune deve essere assicurato a tutti i cittadini.
4. L'Amministrazione indice annualmente una conferenza dei servizi locali al fine di valutarne la qualità, l'efficienza ed efficacia e formulare proposte migliorative.
5. Le Associazioni, dell'utenza, le OO.SS. possono partecipare con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

TITOLI V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61

Principi generali

1. Il comune favorisce e promuove la effettiva partecipazione dei cittadini singoli e associati alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione e alla verifica delle attività concernenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.
2. Il comune assicura le condizioni per sviluppare forme di dialogo e collaborazione tra gli organi del comune ed i cittadini.

ART. 62

Consultazioni

1. Il comune promuove forme di consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, anche di categoria, su programmi e iniziative di interesse generale per informare e conoscere l'orientamento della comunità.
2. La consultazione può essere effettuata mediante incontri, assemblee, questionari, inchieste, sondaggi di opinioni.
3. L'esito della consultazione viene riportato nel testo dell'atto con il quale il comune assume le determinazioni finali.

ART. 63

Minoranze – Partecipazione cittadini dell'U.E.

1. Il comune garantisce il rispetto delle minoranze ed orienta la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione culturali e/o religiose.
2. Il comune recepisce i principi indicati nella Carta Europea e favorisce l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri ispirandosi ai principi della solidarietà.
3. Il comune garantisce ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri soggiornanti pari opportunità ed il diritto alla partecipazione previsto dal presente statuto.
4. Il comune promuove, perciò, consultazioni dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri soggiornanti su iniziative e questioni di specifico e

diretto interesse tramite la distribuzione di questionari e svolgimento di sondaggi, la organizzazione di incontri e li considera titolari dei diritti di presentare istanze, petizioni e proposte al pari dei cittadini del comune.

ART. 64

Associazionismo

1. Il comune valorizza le libere forme associative e le associazioni di volontariato senza fini di lucro e ne favorisce la partecipazione all'attività dell'amministrazione anche attraverso la consultazione su materie di specifici interessi, l'esame di eventuali proposte, interventi di sostegno.

ART. 65

Azione popolare delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
2. Nel caso in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, la giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa che deve essere comunicata entro cinque giorni, con raccomandata A.R., all'elettore di cui al comma precedente.
3. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle associazioni di protezione ambientale, la giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nel caso in cui la giunta non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale e sono comunicati alle associazioni interessate entro cinque giorni mediante raccomandata A.R.

ART. 66

Associazioni ed organismi di partecipazione Rapporti con il Comune

1. La giunta, attraverso un apposito servizio istituito presso l'ufficio di segreteria comunale, assicura alle associazioni di partecipazione tempestiva informazioni sulle attività ed iniziative del comune e sulle modalità delle

loro attuazioni, promovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento delle qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi.

2. La giunta indice, con la periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i rappresentanti delle associazioni, con l'intervenuto dei responsabili degli uffici e dei servizi interessati, per valutare le proposte pervenute, verificarne le possibilità di attuazione e definirne modi e tempi.
3. La giunta, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse generale indice la riunione dei rappresentanti di tutte le associazioni per conoscere le loro valutazioni e confrontare la posizione dell'amministrazione con quelle degli organi di partecipazione.

ART. 67

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

ART. 68

Istanze, Petizioni, Proposte

1. I cittadini singoli e le associazioni hanno il diritto di proporre istanze, petizioni e proposte, al fine di promuovere ovvero sollecitare interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco e depositate nell'ufficio del Segretario Comunale, ove è istituito apposito registro.

3. Il Sindaco deve esaminare le istanze, petizioni e proposte ritualmente presentate nel termine di 30 giorni dal loro deposito. Qualora il Sindaco non le esamini nel termine suddetto, le associazioni possono rivolgersi al Difensore Civico affinché intervenga tempestivamente presso l'Amministrazione per richiedere e sollecitare una risposta motivata.

ART. 69

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi dei cittadini, singoli o associati gli interessati hanno diritto di essere avvisati dell'inizio del procedimento, di prendere visione ed ottenere, previo pagamento del solo costo, copie degli atti relativi e comunque connessi al procedimento, di conoscere l'ufficio ed il capo dell'ufficio responsabile del procedimento (così come previsto nello specifico regolamento), di depositare, prima della conclusione della istruttoria, proprie memorie scritte che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare prima dell'adozione del provvedimento.

ART. 70

Il Difensore Civico – Nomina e requisiti

1. Il Difensore Civico può essere scelto in forma di convenzionamento con uno o più comuni, anche successivamente alla nomina da parte di uno di questi ultimi. Il consiglio adotta una deliberazione di adesione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, nella prima votazione, ed a maggioranza dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, in quelle successive, da tenersi durante la stessa seduta, in numero non superiore a due, ovvero in altra seduta da tenersi nei successivi trenta giorni.
2. Il D. C. svolge un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento delle Amministrazioni Comunali interessate, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi delle Amministrazioni nei confronti dei cittadini e della collettività.
3. Il D. C. contribuisce al riconoscimento ed alla affermazione dei diritti e degli interessi del cittadino singolo, nonché degli interessi c.d. diffusi riguardanti le generalità dei cittadini e delle loro associazioni tutte le volte che le Amministrazioni si dimostrino disinteressate, disattente, inadempienti o anche semplicemente ritardatarie.
4. Il D. C., se richiesto espressamente, si adopera nei confronti delle Amministrazioni comunali anche quando la tutela dei diritti e/o degli interessi dei cittadini è oggetto di precisa tutela in sede giurisdizionale.

5. Il D. C. è un cittadino al di sopra delle parti e svolge un ruolo che non può essere in alcun modo concorrente con quello delle altre istituzioni locali e statuali, ed in particolare con il ruolo riconosciuto dalla Costituzione ai Partiti Politici.
6. Il D. C. deve essere dotato di comprovata esperienza nelle discipline giuridico-amministrative e che dia garanzie di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
7. Il D. C. deve inoltre essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale.

ART. 71

Referendum consultivo

1. Su argomenti di interesse collettivo di rilevante importanza per la collettività possono essere indetti Referendum consultivi della popolazione.
2. I Referendum possono essere richiesti ad iniziativa della amministrazione (un terzo dei Consiglieri Comunali) o su richiesta di almeno 500 dei cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
3. I sedicenni avranno diritto di voto nel Referendum consultivo.
4. Le richieste di referendum corredate delle firme necessarie, devono essere consegnate al Segretario Comunale.
5. L'ammissibilità del Referendum sarà valutata da apposita Commissione composta dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Difensore Civico ove istituito, da un rappresentante della maggioranza e da un rappresentante della minoranza consiliare.
6. La distanza tra una consultazione referendaria ed un'altra non può essere inferiore a sei mesi. Nella stessa tornata possono essere effettuati più referendum.
7. Il Referendum è valido se partecipa alla consultazione almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto. La proposta si intende accolta se ottiene la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.
8. Sulle materie oggetto di quesito referendario il Consiglio comunale è tenuto a motivare l'eventuale decisione contrastante con l'orientamento della popolazione espresso con referendum valido.
9. I referendum sono indetti con decreto sindacale, previa delibera del Consiglio Comunale ed hanno luogo entro novanta giorni successivi alla presentazione della richiesta. Il decreto di indizione sarà affisso all'Albo Pretorio e notificato ai promotori del referendum. Dello stesso viene inoltre data notizia alla cittadinanza mediante manifesti da affiggersi nei luoghi pubblici.
10. La disciplina dell'istituto sarà oggetto di apposito regolamento.

11. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le modalità di formulazione dei quesiti referendari, l'efficacia del referendum e le materie sottratte alla consultazione referendaria.

TITOLI VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 72
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.

ART. 73
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione del Consiglio comunale, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 74
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune ha l'obbligo di dotarsi dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili.
2. L'inventario, da aggiornare annualmente, è redatto dal servizio economico finanziario che risponde dell'esattezza dello stesso e delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del presente Statuto devono essere dati in affitto o

alienati; i beni demaniali ed i beni patrimoniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti o donazioni possono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, per l'estinzione di passività onerose, per il miglioramento del patrimonio o per la realizzazione di opere pubbliche.

ART. 75

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio economico finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 76

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio di revisione economico finanziaria.

ART. 77

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio competente.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 78

Organo di revisione economico-finanziario

1. Il consiglio comunale elegge il revisore economico-finanziario a maggioranza assoluta dei membri tra i soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esercita la vigilanza sulle regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione attraverso apposita relazione di accompagnamento della proposta di deliberazione di approvazione dello stesso.
3. l'organo di revisione dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il revisore risponde delle veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio.
6. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale mediante relazione scritta da trasmettere allo stesso entro e non oltre dieci giorni dalla data di avvenuto riscontro della predetta irregolarità.
7. L'organo di revisione è dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti ed ha diritto di eseguire ispezioni e controlli.

ART. 79

Conoscenza dei contenuti del bilancio

1. Il comune assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la conoscenza dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati mediante la pubblicazione di appositi manifesti e la trasmissione, per estratto, di copie dei predetti atti alle predette associazioni.

ART. 80 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori, in base ad ordini di incasso e liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante al Comune;
 - c. il pagamento delle spese, ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

ART. 81 Controllo economico della gestione

1. Il Comune si dota del Servizio di controllo interno rivolto a verificare l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione amministrativa secondo le modalità definite nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Le finalità del controllo interno di gestione sono:
 - a. verificare la corrispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi ed agli indirizzi definiti dagli organi di governo;
 - b. attraverso vantazioni comparate dei costi e dei rendimenti, verificare i risultati raggiunti ed il grado di realizzazione dei programmi e dei progetti affidati alla struttura organizzativa, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
 - c. accertare la efficiente e corretta gestione delle risorse;

- d. individuare il livello di integrazione tra i diversi Settori della struttura organizzativa e il grado di adattamento di essi al mutare delle condizioni dei vari contesti di intervento;
- e. redigere e trasmettere, trimestralmente, agli organi di governo rapporti dettagliati sui risultati della propria attività, evidenziando ostacoli, ritardi, difficoltà o irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente e proponendo i necessari correttivi per ottimizzare il rapporto costi risultati.

TITOLI VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 82
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. E' ammessa l'iniziativa per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
4. Si applica a tale ipotesi la disciplina per l'ammissione delle proposte di iniziative popolare.
5. Lo Statuto o sue singole parti possono essere sottoposte a referendum consultivo al fine di determinarne modificazioni.
6. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 83
Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge;
 - b. in tutte le altre materie di propria competenza.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.
3. I regolamenti sono adottati dall'organo del Comune per legge competente.
4. I regolamenti di competenza del Consiglio comunale sono adottati a maggioranza assoluta dei voti.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivi nei limiti e secondo le modalità previsti dallo Statuto.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti diventano esecutivi dopo la pubblicazione della relativa delibera di approvazione.
8. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
9. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 84
Ordinanze

1. Il responsabile del servizio competente per materia emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al primo comma devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.
4. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo durante il quale perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi dello Statuto.
6. L'ordinanza diretta a destinatari determinati deve essere notificata agli interessati. Negli altri casi essa è pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

ART. 85

Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di direzione, sovrintendenza e coordinamento compete al Segretario Comunale o al Direttore Generale, se nominato, emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di norme legislative, statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati da funzionari o dipendenti direttivi.

ART. 86

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione Campania.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 87

Delega di funzioni alla comunità montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana di appartenenza l'esercizio di funzioni proprie.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ART. 88
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi della legge vigente.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni il Comune può prescindere dal parere.

TITOLI VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 89

Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima della entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.

ART. 90

Adeguamento a leggi sopravvenute

1. Le modificazioni allo Statuto debbono essere apportate entro centoventi giorni dalla entrata in vigore di norme di legge sopravvenute.

ART. 91

Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.